ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4897 del 27/09/2022

Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di sedime dell'alveo abbandonato dello scolo demaniale denominato "Vene", destinata in parte a rete viaria comunale ed in parte al Piano Insediamenti Produttivi di Bordonchio, nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN). Procedimento RNPPT0087 - Concessionario: Comune di Bellaria Igea Marina.

Proposta n. PDET-AMB-2022-5141 del 27/09/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di sedime dell'alveo abbandonato dello scolo demaniale denominato "Vene", destinata in parte a rete viaria comunale ed in parte al Piano Insediamenti Produttivi di Bordonchio, nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN).

Procedimento RNPPT0087 - Concessionario: Comune di Bellaria Igea Marina.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto
 organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie
 articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
 procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione
 del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18/06/2007,
 n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 7235 del 20/06/2003 con la quale è stata rilasciata al Comune di Bellaria Igea Marina (C.F. 00250950409) la concessione, con scadenza al 19/06/2022, per l'occupazione dell'area demaniale di sedime dell'alveo abbandonato dello scolo demaniale denominato "Vene", destinata in parte a rete viaria comunale ed in parte al Piano Insediamenti Produttivi di Bordonchio, per una superficie complessiva pari a 899 m², identificata catastalmente al foglio n. 14, part.lle n. 205 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 37 - 176 - 101 - 102 - 107 - 103 - 106 nel Comune di Bellaria Igea Marina;

DATO ATTO che con la concessione n. 7235 del 20/06/2003 il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 123,95 (euro centoventitre/95);

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2014 compresa e successivamente, con l'entrata in vigore della DGR n. 173/2004, è risultato soggetto esentato dal pagamento del canone alla luce di quanto stabilito al punto 1) della DGR stessa che così recita: "l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico vada applicata alle seguenti ipotesi: occupazioni effettuate per l'esercizio di attività istituzionali non solo degli Enti locali ma anche della Regione [...]";

VISTA l'istanza, pervenuta in data 22/04/2022, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/67221, con cui la sig.ra Adele Mancini (C.F. MNCDLA80E67C357V), in qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bellaria Igea Marina (C.F. e P.IVA 00250950409) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione, senza modifiche dell'occupazione;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 132 del 11/05/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2022/87191 del 25/05/2022 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio di Rimini il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio di Rimini, con nota acquisita al prot. Arpae PG/2022/130484 del 05/08/2022, ha dichiarato che "Visto il Parere idraulico del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia n. 4637 del 16/7/2003, dal quale risulta che il tratto del vecchio alveo dello scolo demaniale Vena Grande ha perso ogni funzione di carattere idraulico in quanto il Comune di Bellaria ha provveduto con proprio progetto alla realizzazione di un nuovo tracciato, di maggior ampiezza, che ha integralmente sostituito il preesistente, che si trova ora incluso in

parte nella rete viaria comunale ed in parte nelle aree produttive. Preso atto, inoltre, che con la stessa nota del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia n. 4637 del 16/7/2003 veniva rilasciato parere idraulico favorevole alla sclassifica dell'area costituente parte del vecchio alveo dello scolo demaniale Vena Grande. Si ritiene che l'area di risulta del vecchio alveo dello scolo demaniale Vena Grande non rientri più nelle zone di tutela di cui al capo VII – Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" previsto dall'art. 93 e sega.";

VISTA la richiesta di esenzione del canone, acquisita congiuntamente all'istanza al prot. Arpae PG/2022/67221 del 22/04/2002, con cui la Sig.ra Adele Mancini, in qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bellaria Igea Marina, dichiara che "l'occupazione dell'area demaniale in questione è per l'esercizio di attività istituzionali a carattere non lucrativo";

VALUTATO di esentare il Concessionario dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 895/2007, 913/2009 e 173/2014 in quanto Ente Pubblico che richiede la concessione "per occupazioni necessarie all'esercizio di attività istituzionali a carattere non lucrativo, le quali possono essere svolte anche tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative";

CONSIDERATO inoltre:

- che il concessionario è esentato con la presente concessione dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
- che il deposito cauzionale di €. 123,95 versato in data 29/10/2003 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 7235 del 20/06/2003, può essere restituito;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PG/2022/134582 del 12/08/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2022/139780 del 26/08/2022, integrata con nota assunta al prot. PG/2022/153449 del 20/09/2022;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

 ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 alla Regione Emilia-Romagna, tramite girofondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, eseguito in data 04/03/2022, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della

finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. di rinnovare al Comune di Bellaria Igea Marina (C.F. 00250950409) la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di sedime dell'alveo abbandonato dello scolo demaniale denominato "Vene", destinata in parte a rete viaria comunale ed in parte al Piano Insediamenti Produttivi di Bordonchio, per una superficie complessiva pari a 899 m², identificata catastalmente al foglio n. 14, part.lle n. 205 129 130 131 132 133 134 135 37 77- 176 101 102 107 103 104 106 nel Comune di Bellaria Igea Marina **Procedimento RNPPT0087**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 7235 del 20/06/2003 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;
- 2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n.7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti ed pianificazione territoriale ed urbanistica;
- 5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 7235 del 20/06/2003 e avrà durata sino al 31/12/2040;
- 6. di stabilire che il Comune di Bellaria Igea Marina, avendo la concessione per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, è esente dal pagamento del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 e della D.G.R. n. 895/2007;
- 7. di stabilire che, essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Comune di Bellaria Igea Marina è esentato dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015 e pertanto il deposito cauzionale di €. 123,95 versato in data 29/10/2003 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 7235 del 20/06/2003, può essere restituito;
- 8. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto;
- 9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
- 10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae

e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;

- 11. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- 12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
- 13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato (documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Bellaria Igea Marina (C.F. 00250950409), in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RNPPT0087**.

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area demaniale di sedime dell'alveo abbandonato dello scolo demaniale denominato "Vene", destinata in parte a rete viaria comunale ed in parte al Piano Insediamenti Produttivi di Bordonchio, per una superficie complessiva pari a 899 m², identificata catastalmente al foglio n. 14, part.lle n. 205 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 37 - 77- 176 - 101 - 102 - 107 - 103 - 104 - 106 nel Comune di Bellaria Igea Marina - **Procedimento RNPPT0087**. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 7235 del 20/06/2003 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 7235 del 20/06/2003 e avrà durata sino al **31/12/2040**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004 e della D.G.R. n. 895/2007, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
- 2. Essendo i Comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
- 3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- 2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

- 3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
- 5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
- 8. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
- 9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
- 10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
- 11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non

disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.